

Corte di Cassazione sez. III civile - 28 luglio 2014, n. 17039 - Pres Amatucci

Responsabilità per danni cagionati da cose in custodia - 2051 c.c. - cantiere stradale - Ente proprietario della strada - obbligo di apporre la segnaletica relativa al pericolo ad ogni nuova intersezione - sussistenza

Nel caso di cantiere stradale, in cui l'area interessata dai lavori rimane aperta al pubblico, l'obbligo di custodia rimane in capo all'Ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che incombe su quest'ultimo l'obbligo di apporre adeguata segnaletica stradale ai fini dell'avvertimento del pericolo. La ditta appaltatrice dei lavori non è tenuta all'apposizione della segnaletica stradale, a meno che nel contratto d'appalto, l'Ente pubblico non lo abbia trasferito esplicitamente.

In base alle norme in materia di circolazione e sicurezza stradale, i cartelli relativi alle norme di guida da adottare in caso di pericolo, devono ripetersi ad ogni nuova intersezione stradale, perché il conducente deve avere chiara la situazione di pericolo che sta affrontando alla guida e i comportamenti che deve adottare.